



ALL'UFFICIO STAGE dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

**ALLEGATO AL PROGETTO FORMATIVO
Emergenza Covid-19**

Applicazione ai tirocinanti del protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il/La sottoscritto/a contatto e-mail
contatto telefonico referente per l'Ente/Azienda in
qualità di

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che definisce i provvedimenti per il contenimento del contagio che si applicano a partire dal 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n.546 del 13 maggio 2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore";

*PRESO ATTO che il soggetto ospitante, avendo aderito alla convenzione proposta dall'Università degli Studi di Milano per l'effettuazione di tirocini, si è impegnato -fatte salve differenti specifiche disposizioni-a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08; formazione*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

generale; formazione specifica. b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista; c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a: - organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda; - rischio intrinseco aziendale;

VISTA la convenzione di tirocinio proposta dall’Università degli Studi di Milano a cui l’ente ospitante ha aderito accettandone integralmente tutti gli articoli;

VISTE la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tirocini e le note emanate da enti nazionali e periferici relativi alla gestione dei tirocini durante il periodo emergenziale e post emergenziale con particolare riferimento alla nota di Regione Lombardia del 15 maggio 2020 denominata NUOVE INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE NELLA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 e al comunicato dell’11 giugno 2020 denominato INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE NELLA FASE DI RIPRESA POST-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 e ss.mm.ii.

RICHIEDE

che il Tirocinante (nome, cognome, matricola)..... possa svolgere il tirocinio come da indicazioni riportate nel progetto formativo e nel presente allegato a partire dalla data individuata secondo le seguenti specifiche:

- 1) in caso di nuova attivazione di tirocinio il presente allegato si intende valido dalla medesima data di inizio del progetto formativo
- 2) in caso ripresa del tirocinio post sospensione e/o post smart working, il presente allegato si intende valido a partire dal giorno(inserire la data della ripresa attività in presenza e/o distanza)

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76

- di accettare che sia il soggetto ospitante responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Ai fini della sicurezza, i tirocinanti sono da intendersi alla stregua di lavoratori. A tal proposito è responsabilità precipua del soggetto ospitante ottemperare, anche per i tirocinanti, ai protocolli aziendali di prevenzione COVID-19, agli obblighi inerenti l’informazione, alle modalità di ingresso in azienda, alle precauzioni igienico-personali, ai dispositivi di protezione individuali, alla gestione degli spazi comuni, agli spostamenti interni, alla gestione dei casi sintomatici, al ricorso al medico



competente e a tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti. Al tirocinante si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 Aprile (all.6) e ss.mm.ii, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

- la corretta applicazione, per i tirocini che si svolgono in Lombardia, delle prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro, dell'Ordinanza regionale n.546 del 13 maggio 2020 e ss.mm.ii.
- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere). In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso o interrotto dandone immediata comunicazione all'ente promotore tramite i consueti canali.
- che l'ente ospitante riconosce che eventuali eccezioni sollevate dal tirocinante, legate ad un suo possibile contagio da Covid-19, saranno gestite sotto la propria responsabilità in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale), lasciando indenne l'Università degli Studi di Milano che potrà intervenire, nelle sedi opportune, qualora fossero accertate inadempienze da parte dell'azienda nell'attivazione di tutte le misure di precauzione come previste dai protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
- di informare tempestivamente -e comunque entro 3 giorni- l'Università di ogni evento legato al contagio covid-19 che possa interessare direttamente o indirettamente il tirocinante.
- di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l'allontanamento del tirocinante dalla sede operativa per cause inerenti il covid-19.
- in caso di sospensione del tirocinio di soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità documentate, di acquisire il certificato di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico del lavoro del contesto ospitante.



- di consegnare al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l'orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente eventualmente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell'emergenza sanitaria (questa solo se prevista e resa necessaria dalle norme vigenti nel corso del tirocinio).

DICHIARA ALTRESI'

che, in coerenza con quanto previsto dal progetto formativo, il tirocinante potrà svolgere dal proprio domicilio - in modalità assimilabili allo smart working - le seguenti attività:

.....
.....

Per tali attività verrà garantito il monitoraggio costante da parte del tutor aziendale attraverso le seguenti modalità (barrare anche più di una opzione):

- contatti telefonici frequenti
- posta elettronica
- videochiamate
- condivisione documenti attraverso piattaforme digitali e/o reti aziendali.

La modalità "a distanza" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. La modalità "a distanza" non deve comportare alcun onere economico per il tirocinante, il quale deve poter operare attraverso attrezzature informatiche. Il tirocinio in modalità agile deve svolgersi nel rispetto dei criteri di idoneità e sicurezza ai sensi della normativa vigente, compresa la Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il tirocinante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ateneo eventuali inosservanze delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e tutela della salute da parte dell'azienda, al fine di consentire al Cosp le opportune verifiche sul rispetto degli accordi convenzionali, e sospende immediatamente il tirocinio.

Il tirocinante dichiara altresì di adottare tutte le misure di sicurezza sopramenzionate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Soggetto Ospitante e Tirocinante autorizzano l'Università al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati Personali (UE 679/2016), finalizzato agli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di attivazione del lavoro da remoto.

Firma per il Tirocinante

Timbro e firma per il Soggetto Ospitante